



COMUNE DI CAPACI

Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 94 del 18/09/2014
Esame e votazione degli emendamenti con deliberazione di consiglio comunale n. 93 del 18/09/2014

SOMMARIO

Art. 01 - Oggetto e finalità

Art. 02 - Definizioni

Art. 03 - Classificazione delle attività sportive

Art. 04 - Gestione degli impianti sportivi

Art. 05 - Norme generali sulla vigilanza

Art. 06 - Tipologie delle concessioni a terzi

Art. 07 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

Art. 08 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

Art. 09 - Modalità per le concessioni in uso

Art. 10 - Uso degli impianti

Art. 11 - Divieto di sub-concessione

Art. 12 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature

Art. 13 - Installazioni particolari

Art. 14 - Tariffe d'uso

Art. 15 - Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

Art. 16 - Destinatari della gestione

Art. 17 - *abrogato (emendamento prot. n. 16763 del 16.09.2014)*

Art. 18 - Scelta del gestore in caso di espletamento di procedure ad evidenza pubblica

Art. 19 - Elementi costitutivi della concessione in gestione e durata

Art. 20 - Obblighi del concessionario

Art. 21 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 22 - Attrezzature e beni mobili

Art. 23 - Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

Art. 24 - Norme di rinvio

Art. 25 - Entrata in vigore

All. A) – Prospetto Tariffe Impianti Sportivi

Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 90 della legge 27/12/2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni disciplina la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a istituti scolastici e le eventuali attrezzature in essi esistenti sono destinati all'uso e gestione delle Associazioni e Società sportive, con sede legale a Capaci, affiliate alle Federazioni C.O.N.I. e/o agli Enti di promozione sportiva, iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive e al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. L'utilizzo è, inoltre destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

3. L'Amministrazione Comunale per mezzo dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali intende incrementare, promuovere e sviluppare la pratica sportiva e ricreative sul territorio e dare piena attuazione ai principi del vigente Statuto Comunale, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreative;
- e) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali si concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale si autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per concessione in gestione l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
- f) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 3

Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei

disabili e degli anziani, l'attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) le attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 4

Gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'amministrazione Comunale.

2. La gestione degli impianti sportivi viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi. La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 30, 31 e 113 del D. Lgs 267/2000. In particolare per:

- A. Gestione diretta si definiscono impianti di gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.
- B. Gestione in convenzione: si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in gestione ad Associazioni e Società sportive, con sede legale a Capaci, affiliate alle Federazioni C.O.N.I. e/o agli Enti di promozione sportiva e regolarmente iscritte all'albo comunale delle Associazioni e al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Art. 5

Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione, e quello dell'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.

4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art.6

Tipologia delle concessioni a terzi

1 Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

- a) concessione in uso;
- b) concessione per la gestione.

Art. 7

Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non ritenga di provvedere direttamente alla gestione può affidare la stessa, tramite procedura ad evidenza pubblica o, nei casi previsti dalla legge, a trattativa privata, con stipula di convenzione per ciascuno degli impianti sportivi di proprietà del Comune (*emendamento prot. n. 16757 del 16.09.2014*). La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, compete al Responsabile del Servizio sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.

2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato sulla base delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

4. La concessione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

Art. 8

Criteria per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni e Società sportive, con sede legale a Capaci, affiliate alle Federazioni C.O.N.I. iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive e al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- b) Associazioni e Società sportive, con sede legale a Capaci, affiliate agli Enti di promozione sportiva, iscritte all'Albo delle Associazioni Sportive e al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- c) Istituzioni scolastiche;
- d) Associazioni sportive studentesche e /o gruppi sportivi scolastici;
- e) Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alla società che ha un anzianità maggiore di affiliazione alla competente Federazione C.O.N.I.

3. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto o che abbiano contenziosi in essere con il Comune di Capaci.

4. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996.

Art. 9

Modalità per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, entro il 31 luglio di ogni anno, inoltrandola all'Ufficio competente. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline compete al Responsabile del Servizio che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva.

2. I soggetti concessionari dell'utilizzo dovranno comunicare in forma scritta all'Ufficio competente il nominativo della persona Responsabile di quanto prescritto nel presente regolamento, della quale dovranno essere trasmesse le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico). Tale persona, inoltre, avrà il compito di comunicare con il funzionario dell'Ufficio Tecnico, responsabile della manutenzione delle strutture oggetto del presente regolamento, per ogni necessità o segnalazione.

3. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune. A seguito della disdetta il servizio competente applica una penalità il cui importo minimo è pari a € 50,00 e l'importo massimo è pari a € 500,00. I criteri per l'individuazione di detta sanzione sono da rapportare:

- a) al numero di ore di utilizzo richieste;

b) alla data di presentazione della richiesta di disdetta e sono deliberati dalla Giunta Comunale unitamente alle tariffe per l'utilizzo degli impianti.

4. Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.
5. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.
6. Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.
7. La concessione di utilizzo occasionale viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, sentito l'Assessore allo Sport e, se necessario, la Giunta Comunale.

Art. 10 **Uso degli impianti**

1. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, le cui condizioni sono verificate prima della concessione di utilizzo.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal servizio competente comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
6. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Art. 11 **Divieto di sub-concessione**

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

Art. 12 **Rispetto degli impianti e delle attrezzature**

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare telefonicamente e, a seguire, in forma scritta, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell' impianto.

3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche emissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 13 **Installazioni particolari**

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessario.

2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 14 **Tariffe d 'uso**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata. Nel caso di uso per stagione agonistica dovrà essere anticipatamente e mensilmente corrisposta la somma dovuta per utilizzo dell'impianto.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4. Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nell'atto deliberativo di cui al precedente comma 1, prestando particolare attenzione alle iniziative o attività che rivestono particolare rilevanza sociale, umanitaria ed educativa.

Art. 15 **Sospensione e revoca delle concessioni d 'uso**

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, con preavviso di almeno trenta giorni, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto ne dai concessionari d'uso, ne dal Comune.

2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il

concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Art. 16 **Destinatari della gestione**

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:
 - a) Associazioni e Società sportive, con sede legale a Capaci, affiliate alle Federazioni C.O.N.I. e/o agli Enti di promozione sportiva, iscritte all'Albo delle Associazioni sportive e al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
2. L'affidamento avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) Nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei tre ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, si procede alla stipula di convenzione.
 - b) Nel caso in cui un impianto sia stato utilizzato, nei tre ultimi anni d'apertura da più soggetti, in assenza di altre specifiche richieste, purché le società costituiscano un'Associazione temporanea di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile, si procederà alla stipula di convenzione.
 - c) In tutte le altre ipotesi l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 17*

***abrogato (emendamento prot. n. 16763 del 16.09.2014)**

Art. 18

Scelta del gestore in caso di espletamento di procedure ad evidenza pubblica

1. La scelta del concessionario verrà operata sulla scorta dei criteri di seguito indicati:
 - a) Offerta economica: Valutazione del rialzo sul canone annuo fissato con deliberazione di Giunta Municipale e posto a base di gara oppure in alternativa, valutazione del miglior ribasso sul contributo offerto dal Comune e posto a base di gara;
 - b) Progetto di utilizzo dell'impianto con piano economico - finanziario;
 - c) Sviluppo delle attività di animazione sportiva e formazione ed eventuali progetti collaterali. Si valuta il numero di attività, l'avviamento e lo sviluppo di Centri di Avviamento allo Sport, il numero di atleti tesserati, il numero di campionati federali di serie e categoria. Livello campionati cui partecipa il sodalizio. Risultati agonistici ottenuti. L'affiliazione alla competente federazione nazionale per un periodo di almeno cinque anni. Iscrizione al registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - d) Radicamento nel territorio comunale delle attività societarie. Si valuta la residenza e operatività nel territorio comunale e gli anni di attività;
 - e) Impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativi ed educativi/formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati. Si valuta la disponibilità di elaborare o realizzare progetti in collaborazione con le scuole;
2. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto o che abbiano contenziosi in essere con il Comune di Capaci. Per ogni impianto sportivo verrà individuata l'attività o le attività da svolgere. Comunque per la stessa attività non potranno essere utilizzati due o più impianti, tranne nel caso ove si verificasse l'assenza di associazioni o società che potrebbero gestire un impianto sportivo.

Art. 19

Elementi costitutivi della concessione in gestione e durata

1. Gli impianti che il Comune intende concedere in gestione a terzi, sono oggetto di singole convenzioni che devono prevedere almeno i seguenti elementi:

- L' oggetto della convenzione;
- La durata della convenzione;
- La descrizione della struttura sportiva;
- I criteri di utilizzo dell'impianto;
- Gli obblighi e gli oneri del concessionario;
- La responsabilità del concessionario;
- La competenza dei proventi della gestione;
- Gli obblighi ed oneri del Comune;
- I controlli;
- I casi di risoluzione anticipata della convenzione.

2. La convenzione avrà durata massima di anni tre ed è escluso ogni rinnovo tacito.

Art. 20

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve usare l' impianto per le attività in esso consentite.

2. È data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.

3. È data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub concessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.

4. Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.

5. I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

6. Il concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, dovrà versare una cauzione di €. 300,00 per le palestre scolastiche e il campo da tennis e di €. 1.000,00 per il campo di calcio. La cauzione sarà incamerata dal Comune e restituita al termine del periodo di concessione ovvero incamerata, in tutto o in parte, per eventuali danni agli impianti.

7. Il concessionario è tenuto a versare anticipatamente e trimestralmente la rata del canone.

8. Il gestore è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume ogni onere per intero, amministrativo e di esercizio, ad eccezione degli impianti di fruizione scolastica per i quali le spese di utenza saranno ripartite in misura forfettaria (*emendamento prot. n. 16764 del 16.09.2014*).

Art. 21

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il Comune provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
3. *abrogato – (emendamento prot. n. 16769 del 16.09.2014)*

Art. 22

Attrezzature e beni mobili

1. È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art. 23

Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

1. La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

Art. 24

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.



COMUNE DI CAPACI

PROSPETTO TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI

| STRUTTURA SPORTIVA | ATTIVITÀ | TARIFFA SOCIETÀ PER GARA AMATORIALE PERSONA/ORA CONCESSIONE IN USO | TARIFFA SOCIETÀ PER ALLENAMENTI PER OGNI 2 ORE ALLENAMENTI CONCESSIONE IN USO | CANONE ANNUALE PER CONCESSIONE IN GESTIONE | TARIFFA SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI CON SEDE LEGALE A CAPACI: GARE UFFICIALI | TARIFFA SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI NON AVENTE SEDE LEGALE A CAPACI: GARE UFFICIALI |
|--|----------------------------------|--|---|--|--|---|
| STADIO COMUNALE "A. CARDINALE" | CALCIO | € 3,00 a persona € 4,00* € 5,00** | € 35,00** | € 5.000,00** | GRATUITO | € 150,00 |
| STADIO COMUNALE "A. CARDINALE" – CAMPI DA TENNIS | TENNIS | € 3,00 a persona € 4,00* € 5,00** | € 5,00** | € 1.000,00** | GRATUITO | € 50,00 |
| PALESTRA SCUOLA MEDIA BIAGIO SICILIANO | PALLAVOLO MINIBASKET | € 3,00 a persona € 4,00* € 5,00** | € 10,00** | € 1.500,00** | GRATUITO | € 50,00 |
| PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "A. DE GASPERI" | ARTI MARZIALI DANZA - POLIUSO | € 3,00 a persona € 4,00* € 5,00** | € 10,00** | € 1.500,00** | GRATUITO | € 50,00 |

Emendamento (prot. n. 16772 del 16.09.2014)

(*) CON UTILIZZO SPOGLIATOI

(**) CON UTILIZZO SPOGLIATOI E LUCE ARTIFICIALE

N.B. USO SCOLASTICO, DISABILI, ANZIANI: GRATUITO

N.B. IN CASO DI RINUNCIA DI SPAZI CONCESSI IN USO LA PENALITÀ APPLICATA È DI € 50,00 AD OGNI DUE ORE DI ALLENAMENTO NON EFFETTUATI.